

Milano, 15 dicembre 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti  
Loro Sede

CIRCOLARE N. 41/2017

## NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA

L'articolo 2 del D.L. 50/2017 (Manovra correttiva) ha apportato considerevoli modifiche sia ai termini entro i quali è esercitabile il diritto alla detrazione dell'Iva che ai termini di annotazione nei registri Iva ai fini della detrazione stessa.

### Termini di detrazione Iva (art.19 DPR 633/72)

#### Ante D.L. 50/2017

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

#### Post D.L. 50/2017

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Ad esempio, con riferimento ad un acquisto di beni consegnati nel mese di ottobre 2017 e fatturati ad ottobre, il diritto alla detrazione sorge nel 2017 e può essere esercitato al più tardi con il modello Iva 2018 relativo al 2017 (scadenza 30/04/2018); con la precedente normativa il diritto alla detrazione avrebbe potuto essere esercitato al più tardi con il modello Iva 2020 relativo al 2019.

### Annotazione fatture di acquisto e bollette doganali (art.25 DPR 633/72)

#### Ante D.L. 50/2017

Obbligo di annotazione in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, o dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

#### Post D.L. 50/2017

Obbligo di annotazione in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione *e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.*

## Entrata in vigore

Le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 50/2017 si applicano alle fatture (o note di credito) e bollette doganali emesse dal 01/01/2017.

## Problemi applicativi

Possono insorgere problemi applicativi con riferimento a fatture datate 2017 (per le quali l'imposta è esigibile nel 2017) ma pervenute nel 2018.

Nel caso in cui la fattura pervenga al cessionario entro il 16/01 questi potrà inserire la fattura nel registro acquisti di dicembre ed esercitare la detrazione nella liquidazione Iva relativa a dicembre 2017.

Più problematico è il caso in cui la fattura sia pervenuta dopo il 16/01. In tal caso la fattura verrà registrata nel 2018 ma la detrazione dovrà essere esercitata con il modello Iva 2018 relativo al 2017; tale credito Iva concorrerà alla prima liquidazione successiva alla presentazione del modello Iva (maggio 2018) creando quindi un disallineamento fra periodo di registrazione della fattura e periodo di detrazione del relativo credito. Tutto ciò inoltre contrasta con i nuovi termini di registrazione: secondo questi infatti tale fattura potrà essere registrata entro il 30/04/2019 (termine del modello Iva 2019 relativo all'anno di ricezione della fattura) anche se a tale ultima data il diritto alla detrazione non potrà più essere esercitato. La combinazione dei modificati termini di detrazione dell'imposta e di annotazione delle fatture potrebbe quindi generare notevoli criticità con riferimento alle fatture relative ad operazioni effettuate a dicembre 2017 e ricevute nel 2018. Nel caso, poi, in cui la fattura datata 2017 venga ricevuta dopo il 30/04/2018 (termine di presentazione del modello Iva 2017) il contribuente per poter esercitare il diritto alla detrazione dovrebbe, se confermato da parte dell'Agenzia delle Entrate, predisporre una dichiarazione Iva **integrativa a favore**.

## Operazioni intracomunitarie

In caso di acquisti intracomunitari con spedizione o consegna dei beni nel mese di dicembre 2017 e ricezione della fattura relativa all'operazione di dicembre a gennaio oltre il giorno 16, il contribuente si troverà nella situazione di dover annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di febbraio con riferimento gennaio e contemporaneamente annota la fattura nel registro acquisti. In tal caso mentre l'Iva a debito parteciperà subito alla liquidazione Iva, il diritto alla detrazione dell'Iva in acquisto potrà essere esercitato solo in sede di dichiarazione annuale (l'imposta è esigibile nel 2017 ma essendo già passato il termine per la liquidazione di dicembre tale Iva potrà essere detratta solo direttamente in dichiarazione) con scadenza 30/04 e quindi con la liquidazione del 16 maggio 2018. Viene, anche in questo caso, a crearsi un disallineamento fra credito e debito che appare non coerente con la ratio dell'operazione.



### **Contribuenti con liquidazione Iva trimestrale**

Per tali soggetti le fatture di acquisto potranno pervenire ed essere registrate nel registro Iva acquisti entro il 16 marzo 2018, termine per la liquidazione del quarto trimestre 2017; per le fatture di acquisto pervenute e registrate oltre tale data valgono le considerazioni sopra indicate.

### **Conclusione**

In attesa di auspicati quanto necessari chiarimenti da parte degli Uffici, Vi invitiamo nel frattempo a verificare la ricezione e annotazione nei registri Iva di tutte le fatture acquisti datate 2017 e nel caso sollecitarne l'invio da parte dei vostri fornitori, pena la perdita della possibilità di detrarre la relativa imposta.

Cordiali saluti.